



UNINDUSTRIA  
VENEZIA



*d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151*  
*d.m. 25 settembre 2007, n. 185*

# **Il registro dei produttori e l'avvio del sistema di gestione dei RAEE**

**Elena Bonafé**

*6 dicembre 2007*



# Il d.lgs. n. 151/2005

- reca attuazione delle direttive CE relative
  - alla riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE
  - allo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
- è entrato in vigore il 13 agosto 2005, ma
- l'effettivo avvio del nuovo sistema di gestione dei RAEE è stato condizionato dall'emanazione dei necessari decreti attuativi



# **Il d.lgs. n. 151/2005**

## **Decorrenza degli obblighi**

---

### Articolo 20, comma 5

- i soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli ... si conformano alle disposizioni dei medesimi entro ... (un anno, ossia entro il 13 agosto 2006)
  - ... la data di adozione dei provvedimenti attuativi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007
-



# Il d.m. 25 sett. 2007, n. 185

Il d.m. n. 185/2007

- istituisce:
    - il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE;
    - il centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi;
    - il comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.
  - è entrato in vigore il 20 novembre 2007
- (Con un altro d.m. del 25 settembre 2007 è stato istituito il comitato di vigilanza e controllo)



# Obblighi in vigore dal 20 novembre 2007

- operatività dei centri comunali di raccolta
- ritiro gratuito AEE usati da parte dei distributori
- operatività sistemi di raccolta RAEE professionali
- operatività sistemi di gestione RAEE domestici
- istituzione sistemi di trattamento e recupero dei RAEE
- finanziamento gestione RAEE domestici storici
- finanziamento e garanzia gestione RAEE domestici
- finanziamento e garanzia gestione RAEE professionali
- obblighi di informazione, etichettatura e comunicazioni annuali



# Il registro dei soggetti obbligati a finanziare la gestione dei RAEE

Il registro

- è nazionale, ma
- l'iscrizione è effettuata presso la CCIAA.

Il registro è costituito da due sezioni:

- la **sezione produttori di AEE**, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 151/2005;
- la **sezione sistemi collettivi** o misti istituiti ai sensi degli art. 10 e 11 del d.lgs. n. 151/2005.



# **Il registro – sezione produttori Sanzioni**

---

I produttori che immettono sul mercato AEE senza aver provveduto all'iscrizione sono puniti con:

- sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €.

**Prima di iniziare l'attività è necessario iscriversi.**

(obbligo formalmente "*in vigore*" dal 20 novembre 2007)

---



# Il registro – sezione produttori Regime transitorio

---

I produttori di AEE presenti sul mercato al 20 novembre 2007 debbono provvedere all'iscrizione entro novanta giorni, ossia:

- entro il **18 febbraio 2008**.



# **Il registro – sezione produttori “produttore di AEE”**

I soggetti obbligati ad iscriversi sono i produttori di AEE, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 151/2005, e cioè chiunque:

- fabbrichi e venda AEE con il proprio marchio;
- rivenda con il proprio marchio AEE prodotte da altri;
- importi o immetta per primo sul mercato nazionale AEE e ne operi la commercializzazione;
- produca AEE destinate all'esportazione <sup>(1)</sup>.

---

1) I produttori di AEE destinate esclusivamente all'esportazione sono sottoposti solo agli obblighi relativi alla registrazione, alla progettazione e all'informazione.



# **Il registro – sezione produttori** ***“definizione di AEE”***

Il d.lgs. n. 151/2005 definisce apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) quelle apparecchiature

- che appartengono ad una delle 10 categorie elencate nell'allegato 1A

e

- che funzionano per mezzo di correnti elettriche o di campi elettromagnetici con tensione:
  - fino a 1000 volt per la corrente alternata,
  - fino a 1500 volt per la corrente continua.



# **Allegato 1A al d. lgs. 151/2005**

---

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio
10. Distributori automatici



# **Allegato 1B al d. lgs. 151/2005**

L'allegato 1B è un elenco solo esemplificativo e non esaustivo di AEE.

Pertanto:

- un'AEE presente nell'allegato 1B è sicuramente soggetta al del d.lgs. n. 151/2005 (se rientra anche nella corrispondente categoria dell'allegato 1A);
- un'AEE non presente nell'allegato 1B non è escluso che non sia soggetta al d.lgs. n. 151/2005 e sarà opportuno verificare se comunque rientra in una delle dieci categorie dell'allegato 1A.



## **AEE escluse**

Sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005:

- gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- le AEE già disciplinate da altre norme specifiche ( per esempio le AEE montate sugli autoveicoli sono soggette alle norme per lo smaltimento dei veicoli fuori uso);
- i dispositivi medicali impiantati;
- le AEE connesse con la sicurezza nazionale (materiale bellico).



# **Il registro – sezione produttori**

## **Presupposti per l'iscrizione**

I produttori di AEE all'atto dell'iscrizione devono tra l'altro indicare:

- i sistemi di raccolta che hanno organizzato per i RAEE, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;
- l'entità e le modalità di prestazione delle prescritte garanzie finanziarie.



# Finanziamento della gestione dei RAEE domestici

I produttori di AEE (dopo il 13 agosto 2005) destinate ad uso domestico sono obbligati a finanziare la gestione dei rifiuti da esse derivanti attraverso:

- un'organizzazione su base individuale di raccolta, trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti da esse derivanti

oppure

- l'adesione ad un sistema collettivo o misto "adeguato".

L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €.



# Finanziamento della gestione dei RAEE domestici

I produttori di AEE (dopo il 13 agosto 2005) destinate ad uso domestico sono obbligati a finanziare la gestione dei rifiuti da esse derivanti.

I produttori assicurano tale finanziamento costituendo "*adeguata garanzia finanziaria*" per le AEE immesse sul mercato.

L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata con una sanzione da 200 a 1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato.



# Finanziamento della gestione dei RAEE domestici "storici"

I produttori di AEE destinate ad uso domestico presenti sul mercato sono obbligati a finanziare la gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici attraverso:

- l'adesione ad un sistema collettivo.

L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €.



# Finanziamento della gestione dei RAEE professionali

I produttori di AEE (dopo il 13 agosto 2005) destinate ad uso professionale sono obbligati a finanziare la gestione dei rifiuti da esse derivanti.

- L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €.

I produttori assicurano tale finanziamento costituendo "*adeguata garanzia finanziaria*" per le AEE immesse sul mercato.

- L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata con una sanzione da 200 a 1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato.



# **Finanziamento della gestione dei RAEE professionali "storici"**

I produttori di AEE destinate ad uso professionale sono obbligati a finanziare la gestione dei RAEE professionali storici nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni dell'AEE nuova.

L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 €.



# Finanziamento e garanzie

## Quadro riassuntivo

	<b>RAEE nuovi</b>	<b>RAEE storici</b>
<b>RAEE domestici</b>	<b>sistemi individuali o collettivi o misti garanzia finanziaria</b>	<b>sistemi collettivi</b>
<b>RAEE professionali</b>	<b>sistemi individuali o collettivi o misti garanzia finanziaria</b>	<b>solo a fronte fornitura nuovo AEE</b>



# Finanziamento costi sostenuti

I costi sostenuti dai Comuni per i RAEE domestici a partire dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 saranno suddivisi, sulla base di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, ANCI e le organizzazioni di categoria, dai sistemi collettivi tra tutti i produttori di AEE iscritti al registro alla data del 18 febbraio 2007 sulla base delle singole quote di mercato.

